



COMUNE DI SOLIERA
PROVINCIA DI MODENA

SETTORE
GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO

SERVIZIO OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE

Determinazione dirigenziale

Registro Generale
N. 278 del 03/10/2019

Registro del Settore
N. 128 del 02/10/2019

Oggetto: Lavori di ampliamento della mensa della scuola elementare
Ciro Menotti di Limidi di Soliera
CUP: J31E16000450004 e CIG: 715045889A;
Modifica al contratto.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO

Premesso che

-con Deliberazione di Giunta del Comune di Soliera n. 71 del 20/07/2017 venne approvato il progetto definitivo-esecutivo dei “Lavori di ampliamento della mensa della scuola elementare Ciro Menotti di Limidi di Soliera”, redatto da Studio AARC.it dell'Arch. Dario Menichetti, iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Livorno al n. 243, e dell'Arch. Valentina Menichini, iscritta all'Ordine degli Architetti della Provincia di Pisa al n. 1046A con studio professionale in via Giuseppe Maria Terreni n. 32, 57122 Livorno (LI), C.F./P.Iva n. 01858520495, per la spesa complessiva di quadro economico pari ad Euro 230.000,00 imputata al Capitolo di Bilancio 3371 ad oggetto “Ampliamento scuola elementare di Limidi” nell’esercizio 2017;

- con Determinazione a contrarre n. 195 del 25/07/2016 del Comune di Soliera venne approvata l'indizione di una gara con il sistema della procedura negoziata con consultazione di almeno quindici operatori economici, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. c) e dell'art. 63 del D.Lgs. 50/2016; la procedura di gara è stata svolta dalla Centrale Unica di Committenza (CUC) dell’Unione Terre d’Argine ai sensi della deliberazione di Giunta dell’Unione Terre d’Argine n. 83/2016;

- con Determinazione n. 89 del 12/03/2018 venne recepita la proposta di aggiudicazione formulata con Determinazione n. 48 del 02/02/2018 dal Delegato dirigente della Centrale Unica di Committenza dell’Unione Terre d’Argine per conto del Comune di Soliera, ed aggiudicata la procura negoziata alla ditta LORI COSTRUZIONI srl (via IV Novembre n.16 – 41042 Fiorano Modenese (MO) P.IVA 03056410362) per un importo di aggiudicazione di Euro 150.732,39(risultante dal ribasso del 17,129 % sull’importo a base di gara e ribassabile di Euro 181.887,98 per lavori) a cui si sommano Euro 5.243,36 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di Euro 155.975,75 oltre IVA 10% pari ad Euro 15.597,57 per un totale complessivo di Euro 171.573,32;

- il relativo contratto fu sottoscritto in data 24/04/2018 Rep. 1/2018 registrato all’Agenzia delle Entrate di Carpi N. 1T- 2899 in data 24/04/2018;

Dato atto che

- in data 28/04/2018 fu sottoscritto il verbale di consegna dei lavori a firma del Direttore dei Lavori Arch. Dario Menichetti;

- il Direttore dei Lavori Arch. Dario Menichetti dispose con verbale in data 09/07/2018 la sospensione dei lavori, che non venne confermata dal Responsabile del Procedimento in quanto carente di adeguata motivazione (sospensione illegittima); a seguito degli incontri che ne conseguirono la Struttura Sismica dispose l’annullamento della Autorizzazione Sismica n°78/2017;

- alla luce di tali avvenimenti, a seguito dell’attivazione della procedura di cui all’art. 108 comma 3 e 4 del D.Lgs. 50/2016, il Responsabile del Procedimento

provvedeva con comunicazione prot. 13948 del 19/09/2018 a disporre la risoluzione in danno del contratto di servizi di ingegneria ed architettura, per grave inadempimento del Progettista/Direttore dei Lavori Arch. Dario Menichetti, alle obbligazioni contrattualmente assunte di progettazione e direzione lavori relativamente all'incarico conferito e nel rispetto delle prescrizioni di legge;

- in data 01/10/2018 veniva redatto il Verbale dello stato di consistenza dell'appalto di servizi, in esecuzione alla risoluzione in danno ai sensi dell'art. 108 comma 6 del D.Lgs. 50/2016, agli atti con prot 14801 del 02/10/2018; a tale documento veniva allegata la documentazione tecnica e contabile inerente l'appalto prodotta dal Direttore dei Lavori e in particolare il Verbale di Stato di Consistenza delle opere ed il Registro di Contabilità, firmati dall'appaltatore LORI COSTRUZIONI srl con riserva;

- con Determinazione n° 326 del 06/11/2018, venne preso atto della suddetta risoluzione, e venne di conseguenza attivata la procedura di cui all'art. 110 comma 1 e 2 del D.Lgs. 50/2016 *“interpellando i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o forniture”*; il secondo ed unico operatore economico in graduatoria declinò l'interpello con comunicazione prot. 16486/2018 del 02/11/2018;

- con Determinazione a contrarre n° 349 del 14/11/2018 e successiva Determinazione di aggiudicazione n° 12 del 14/01/2019 si disponeva l'affidamento delle prestazioni già affidate all'Arch. Dario Menichetti e precisamente la *Progettazione definitiva-esecutiva (unico livello) delle opere architettoniche, strutturali ed impiantistiche, comprensivo dell'ottenimento della autorizzazione sismica, nonché dell'ottenimento dei pareri ARPA (sulla base della valutazione previsionale di impatto acustico), AUSL e SIAN, VVF (qualora necessari); coordinamento sicurezza in fase di progettazione; deposito strutturale, direzione lavori, misura, contabilità ed emissione del certificato di regolare esecuzione, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, attestato di prestazione energetica, accatastamento* all' Ing. Paola Rossi con studio professionale in Via Cavalieri n. 7, 41124 Modena (MO), partita iva n. 02674610361;

- il nuovo professionista Ing. Paola Rossi ha provveduto alla revisione del progetto alla luce della normativa applicata ed applicabile, tenendo conto dello stato di consistenza effettivo delle opere, che è stato approvato in linea tecnica con Deliberazione di Giunta del Comune di Soliera n. 58 del 23/05/2019, ed assunto agli atti in data 23/05/2019 prot. 7844, per un importo di lavori pari ad Euro 260.305,75 al lordo del ribasso d'asta (di cui 252.885,19 per lavori ed Euro 7.420,56 per oneri relativi sicurezza non soggetti a ribasso) oltre IVA 10% pari ad Euro 26.030,58 per complessivi Euro 286.336,32;

- in tale delibera si poneva come necessario inoltre promuovere azione legale nei confronti dell'Arch. Menichetti al fine di richiedere i danni subiti e patendi in conseguenza degli inadempimenti gravi del professionista, in termini urgenti, stante sempre la necessità di completare l'opera;

- *il nuovo progetto delle strutture ha ottenuto l'Autorizzazione Sismica con provvedimento Prot. Strutt. n° 37/2019 agli atti con prot. 5958 del*

16/04/2019; mentre non è risultato necessario modificare le autorizzazioni già acquisite dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Modena, Reg. Uff. U.0010138 del 22/06/2017, agli atti con prot. 9294 del 22/06/2017, e dal Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda Usl di Modena, Prot. 43476 del 23/06/2017, già acquisito agli atti con prot. 9429 del 26/6/2017;

Considerato che

- il progetto definitivo-esecutivo così revisionato comporta un aumento di spesa e si configura pertanto la necessità di procedere alla modifica del contratto in essere sottoscritto in data 24/04/2018 con l'appaltatore ditta LORI COSTRUZIONI SRL;

- alla luce del progetto revisionato, la quotazione delle maggiori opere, tra le altre, quali diretta ed immediata conseguenza delle gravissime inadempienze contrattuali poste in essere dall'Arch. Menichetti risultano pari ad € 28.354,49 (già con ribasso) per opere edili, oltre € 2.177,20 per oneri di sicurezza (non ribassabili), e dunque complessivi € 30.531,69 oltre Iva al 10% per € 3.053,16, per un totale di Euro 33.584,86. L'importo finale modificato risulta in aumento del 19,57% rispetto all'importo di contratto.

Vista la documentazione presentata del Direttore dei Lavori (con prot. 14173/19) consistente in perizia di modifica, elaborati tecnici c.m.e. e quadro economico, relativi tra le altre, alle maggiori opere quali diretta ed immediata conseguenza delle gravissime inadempienze contrattuali poste in essere dall'Arch. Menichetti;

Considerato che

- ai sensi dell'art. 106 comma 10 del D.Lgs. 50/2016 *“si considerano errore o omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle regole di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali”*;

- l'art. 106 comma 2 lettere a - b) del D.Lgs. 50/2016 consente la modifica al contratto senza nuova procedura *nel caso di errori o da omissioni nel progetto esecutivo che pregiudichino in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione* se il valore della modifica è al di sotto delle soglie europee ex art. 35, e del 15 per cento del valore iniziale del contratto;

- l'art. 106 comma 1 lettera e) del D.Lgs. 50/2016 consente la modifica al contratto se la modifica non é sostanziale ai sensi del comma 4 dello stesso articolo, ove si considera sostanziale se una o più delle seguenti condizioni risultano soddisfatte:

a) la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito l'ammissione di candidati *(o di offerenti - n.d.r.)* diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;

b) la modifica cambia l'equilibrio economico del contratto o dell'accordo quadro a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale;

c) la modifica estende notevolmente l'ambito di applicazione del contratto;

d) se un nuovo contraente sostituisce quello cui l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore aveva inizialmente aggiudicato l'appalto;

- fermo restando l'art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016 il quale stabilisce che *la stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto;*

Rilevato che la ditta appaltatrice allo stato di fatto, per le ragioni e i titoli sopra indicati, non può che essere l'esecutrice delle maggiori opere sopra indicate. Va comunque indicato che la stessa ditta lamenta danni conseguenti dalla sospensione disposta dall'Arch. Menichetti, e considerata illegittima per la stazione appaltante;

Ritenuto pertanto che

- ai fini del presente atto, per le motivazioni esposte, la modifica contrattuale descritta viene ricondotta nel paradigma dell'art. 106 comma 2 lettere a - b) del D.Lgs. 50/2016, per un importo percentuale netto rispetto all'importo di contratto di + 12,03%, pertanto inferiore al 15% dell'importo contrattuale, nel rispetto di tutte le condizioni prescritte nell'articolo; ed annoverata nell'art. 106 comma 1 lettera e in combinato disposto con il comma 4 del medesimo articolo del D.Lgs. 50/2016 per un importo percentuale netto di +7,54% rispetto all'importo di contratto, come variazioni minori esplicitate nel computo metrico comparativo allegato, e dunque per modifiche non sostanziali che non alterano considerevolmente gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuiti.

- complessivamente la modifica in aumento del 19,57% rispetto all'importo di contratto, è inferiore al quinto dell'importo del contratto ai sensi all'art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016;

- tale modifica comporta che l'importo contrattuale dei lavori viene elevato da Euro 155.975,75 ad Euro 186.507,43 oltre Iva al 10%; e dunque per complessivi Euro 205.158,17;

- l'appaltatore dovrà eseguire l'intervento in conformità a quanto stabilito dal Capitolato Speciale d'appalto di progetto, ed alle condizioni concordate per le variazioni;

Dato atto che

- l'impresa esecutrice dovrà integrare la garanzia e la copertura assicurativa costituita per l'esecuzione dei lavori principali;

- l'impresa è destinataria dell'atto di Sottomissione con relativa documentazione;

- per quanto non disposto dal presente atto si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia;

- si procede quindi approvare la modifica al contratto così come indicata e la documentazione tecnica presentata dal D.L. ed assunta agli atti;

Dato atto che la suddetta spesa complessiva è finanziata con stanziamenti di bilancio ed imputata al Cap. 3371 ad oggetto “Ampliamento scuola elementare di Limidi” del Bilancio 2019 per € 30.000,00; ed al Cp. 3371.001 ad oggetto “Variante lavori per ampliamento scuola elementare di Limidi” per € 3.584,86 del Bilancio 2019; anche a seguito della variazione di bilancio di previsione 2019/2021 disposta con Deliberazione Consiglio Comunale n. 47 del 23/07/2019;

Visto il Documento Unico di Programmazione per l’anno 2019 approvato con Delibera del Consiglio comunale n. 63 del 18.12.2018;

Visto il Bilancio di previsione 2019-2021 approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 64 del 18/12/2018;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 150 del 27/12/2018 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2019-2021 con il quale sono state assegnate ai responsabili di Settore le relative risorse finanziarie;

Visto

- il Dlgs n. 50/2016 e s.m.i.;
- il D.P.R. n. 207 del 5/10/2010 per la parte attualmente in vigore;
- il Decreto del Ministero dei LL.PP. n. 145/2000, per la parte non abrogata e trasfusa nel D.P.R. 207/2010 e nei limiti di compatibilità con il D.Lgs. N° 50/2016;
- l’art.4, co.2 D.lgs. 165/2001;
- l’art.183 co.9 D.lgs. 267/2000;
- l’art.42 , co. 6,7,8 dello Statuto Comunale;
- l’art.25, co. 5 del Regolamento di contabilità;

Considerato che:

- come disposto dall’art. 183, co. 7 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la presente determinazione dispiega la propria efficacia dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile territoriale del Settore Finanziario, con l’esclusione di qualsiasi altra forma di verifica di legittimità degli atti (Circolare n. 1/97 del Ministero dell’Interno);
- il provvedimento contiene ogni altro elemento essenziale del procedimento richiesto dalle vigenti disposizioni in materia;

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

Di prendere atto che

- il progetto definitivo-esecutivo così come necessariamente revisionato dal

nuovo Progettista-D.L. Ing. Paola Rossi e approvato con delibera di Giunta n. 58 del 23/05/2019 , comporta un aumento di spesa, configurandosi pertanto la necessità di procedere alla modifica del contratto in essere sottoscritto in data 24/04/2018 con l'appaltatore ditta LORI COSTRUZIONI SRL;

- alla luce del progetto revisionato, la quotazione delle maggiori opere, tra le altre, quali diretta ed immediata conseguenza delle gravissime inadempienze contrattuali poste in essere dall'Arch. Menichetti risultano pari ad € 28.354,49 (già con ribasso) per opere edili, oltre € 2.177,20 per oneri di sicurezza (non ribassabili), e dunque complessivi € 30.531,69 oltre Iva al 10% per € 3.053,16, per un totale di Euro 33.584,86.

- l'importo finale modificato risulta in aumento del 19,57% rispetto all'importo di contratto.

Di approvare ai fini del presente atto:

- la documentazione presentata dal Direttore dei Lavori (con prot. 14173/19) consistente in perizia di modifica, elaborati tecnici c.m.e. e quadro economico, relativi alle maggiori opere di cui sopra.

- la modifica contrattuale descritta la quale viene ricondotta nel paradigma dell'art. 106 comma 2 lettere a - b) del D.Lgs. 50/2016, per un importo percentuale netto rispetto all'importo di contratto di + 12,03%, pertanto inferiore al 15% dell'importo contrattuale, nel rispetto di tutte le condizioni prescritte nell'articolo; ed annoverata nell'art. 106 comma 1 lettera e in combinato disposto con il comma 4 del medesimo articolo del D.Lgs. 50/2016 per un importo percentuale netto di +7,54% rispetto all'importo di contratto, come variazioni minori esplicitate nel computo metrico comparativo allegato, e dunque per modifiche non sostanziali che non alterano considerevolmente gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuiti.

- e che complessivamente la modifica in aumento è inferiore al quinto dell'importo del contratto ai sensi all'art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016;

Di stabilire che

- la modifica comporta un'elevazione dell'importo contrattuale dei lavori che passa da Euro 155.975,75 ad Euro 186.507,43; oltre Iva al 10% per € 18.650,74; e dunque per complessivi Euro 205.158,17.

- l'appaltatore dovrà eseguire l'intervento in conformità a quanto stabilito dal Capitolato Speciale d'appalto di progetto ed alle condizioni concordate per le variazioni;

- l'impresa esecutrice dovrà integrare la garanzia e la copertura assicurativa costituita per l'esecuzione dei lavori principali;

- l'impresa esecutrice è destinataria dell'atto di Sottomissione con relativa documentazione;

- per quanto non disposto dal presente atto si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia;

Dare atto che

- tutti i pagamenti, saranno effettuati previa verifica della regolarità contributiva dell'impresa appaltatrice mediante il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). Qualora tale documento attesti l'irregolarità contributiva nei confronti dell'appaltatore e/o delle eventuali imprese subappaltatrici l'Amministrazione appaltante sospenderà i pagamenti allora dovuti a tempo indeterminato, fino a quando non sarà regolarizzata la posizione contributiva, senza che l'appaltatore possa eccepire il ritardo dei pagamenti medesimi;
- tutti i pagamenti verranno effettuati sul/i conti correnti dedicato/i alle commesse pubbliche, indicati dall'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136 del 13/08/2010;
- l'amministrazione avrà facoltà di rescindere l'affidamento ai sensi dell'art. 108 del D.lgs. 50/2016,fermo restando impregiudicato ogni proprio diritto ed azione;
- l'aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità, previsti dall'art. 3 della legge n. 136 del 13/08/2010 e successive modifiche, dei movimenti finanziari relativi all'appalto. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3 comma 9-bis della legge n. 136 del 13/08/2010;

Di impegnare la spesa derivante dal presente atto in tal maniera:

- per € 28.354,49 (già con ribasso) per opere edili, oltre € 2.177,20 per oneri di sicurezza (non ribassabili), e dunque complessivi € 30.531,69 oltre Iva al 10% per € 3.053,16, per un totale di **Euro 33.584,86** a favore di LORI COSTRUZIONI SRL (via IV Novembre n.16 – 41042 Fiorano Modenese (MO) P.IVA 03056410362);
- con imputazione al Cap. 3371 ad oggetto “Ampliamento scuola elementare di Limidi” del Bilancio 2019 per € 30.000,00; ed al Cp. 3371.001 ad oggetto “Variante lavori per ampliamento scuola elementare di Limidi” per € 3.584,86 del Bilancio 2019; ove trovasi la necessaria disponibilità.

Di dare atto che:

- lo svolgimento della prestazione e' prevista nell'anno 2019 e pertanto l'esigibilità della spesa, in base a quanto disposto dall'art. 183 del TUEL, è per **€33.584,86** nell'anno 2019;
- il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183 comma 8 del D.Lgs. 267/2000, così come modificato dall'art. 74 del D. Lgs. 118/2011 e dal D.Lgs. 126/2014;
- è stata verificata, di concerto con il Responsabile del Settore Finanze e Risorse, la compatibilità del programma dei pagamenti, ai sensi di quanto previsto dall'art. 9 co. 2 della L. 102/09;

Di liquidare, dietro presentazione di regolare fattura, ai sensi del vigente regolamento di contabilità gli importi dovuti a LORI COSTRUZIONI SRL, previa verifica delle regolarità della prestazione;

Di dare atto, inoltre:

- che l'affidatario ed i suoi collaboratori a qualsiasi titolo sono tenuti a rispettare, in quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei pubblici dipendenti approvato, ai sensi del DPR n° 62 del 16/04/2013, con Deliberazione di G.C. n° 5 del 23/01/2014 e pubblicato sul sito internet comunale, sezione Amministrazione trasparente, Disposizioni generali, atti generali. La violazione dei suddetti obblighi comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora, in ragione della natura o della reiterazione della violazione, la stessa sia ritenuta grave;

- che si assolve agli obblighi previsti dal D.Lgs. n.33/2013 come modificato dal D.Lgs. n.97/2016, mediante la pubblicazione sul sito internet dell'Ente, sezione "Amministrazione trasparente"

L'Istruttore
Quinci Antonino

SETTORE: GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO - SERVIZIO OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: Lavori di ampliamento della mensa della scuola elementare Ciro Menotti di Limidi di Soliera CUP: J31E16000450004 e CIG: 715045889A; Modifica al contratto.

N	Esercizio	Importo		Capitolo		Articolo
1	2019	30000		3371		0
	Anno	Impegno		Sub	Cassa economale	Siope
	2019	U	551			
	Descrizione			Ampliamento scuola elementare di Limidi		
	Codice Creditore					
	CIG	715045889A		CUP	J31E16000450004	
	Centro di costo			Natura di spesa		
	Note	Lavori di ampliamento della mensa della scuola elementare Ciro Menotti di Limidi di Soliera CUP: J31E16000450004 e CIG: 715045889; Modifica al contratto.				

N	Esercizio	Importo		Capitolo		Articolo
2	2019	3584.86		3371		001
	Anno	Impegno		Sub	Cassa economale	Siope
	2019	U	552			
	Descrizione			Variante lavori per ampliamento scuola elementare di Limidi		
	Codice Creditore					
	CIG	715045889A		CUP	J31E16000450004	
	Centro di costo			Natura di spesa		
	Note	Lavori di ampliamento della mensa della scuola elementare Ciro Menotti di Limidi di Soliera CUP: J31E16000450004 e CIG: 715045889; Modifica al contratto.				

Note del Responsabile del Settore Ragioneria:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si attestano la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla determinazione n° 278 DEL 03/10/2019 (REGISTRO GENERALE).

Soliera, 03/10/2019

**Il Responsabile del Settore Ragioneria
Simona Loschi**

**Il Responsabile di Settore ha sottoscritto l'atto ad oggetto “ Lavori di
ampliamento della mensa della scuola elementare Ciro Menotti di Limidi di
Soliera CUP: J31E16000450004 e CIG: 715045889A; Modifica al contratto.
”, n° 128 del registro di Settore in data 02/10/2019**

ALESSANDRO BETTIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Soliera consecutivamente dal giorno al giorno .